

CONSORZIO C.O.VE.VA.R

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020 - 2022

*Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione adottato in data 28.01.2020 con deliberazione n. 1 dal Consiglio di Amministrazione
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

Premessa

Il Consorzio COVEVAR in qualità di Ente di Bacino, ai sensi del D.L. n.179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n.221, svolge la funzione di organizzazione del servizio inerente al ciclo integrato dei rifiuti, della scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza e di affidamento della gestione e del relativo controllo. L'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 come introdotto dall'art. 34, comma 23, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 così recita «*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo*».

Fanno parte del Consorzio tutti i Comuni della Provincia di Vercelli (con esclusione di Villata). La nuova L.R. 1/2018 ha ridisegnato la *governance* del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

Partendo da quanto previsto a livello nazionale dal d.lgs. 152/2006 per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, la nuova legge prevede la fusione degli attuali 21 consorzi di bacino in 9 nuovi consorzi di area vasta, attribuendo ai sindaci il compito di provvedere alle funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione, la raccolta differenziata e il trasporto. I singoli consorzi di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi (in prima attuazione della legge, queste saranno coincidenti con i soppressi consorzi di bacino previste dalla l.r. n. 24/2002), in modo da poter rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. I Comuni potranno essere rappresentati nell'Assemblea consortile del relativo ambito di area vasta anche attraverso l'individuazione di un rappresentante unico per area territoriale omogenea.

Per quanto riguarda invece la gestione degli impianti, la nuova legge sostituisce le attuali 8 Autorità territoriali ottimali provinciali (Ato) con un'unica autorità di dimensione regionale a cui attribuisce, in modo univoco, le funzioni di realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, comprese le discariche.

L'attività del Consorzio si svolge secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio regionale nel mese di aprile 2016.

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

La così detta “Legge anticorruzione”¹, approvata nel corso del 2012, è stata elaborata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116. La Convenzione ONU prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede, poi, che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione, l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la “forbice” tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli *standards* internazionali.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

- ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;

¹ Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

- ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione e più in generale il malfunzionamento dell'amministrazione, a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione.

Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano e trasmettano al Dipartimento della funzione pubblica un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'Autorità con la delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.

Tale Piano ha la finalità di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia: *“Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Gli obiettivi principali da perseguire, secondo il P.N.A., mediante le diverse misure di prevenzione messe in atto, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2016, con cui viene confermata e rafforzata la centralità delle misure di prevenzione come strumento di lotta al fenomeno corruttivo e sono svolti approfondimenti su temi specifici ad integrazione del precedente PNA, in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute per effetto del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).

Nella redazione del presente Piano si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni del PNA 2016, delle importanti modifiche apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 alla disciplina della Legge n. 190/2012 e, soprattutto, del D.Lgs. n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Nella redazione si è tenuto conto anche delle indicazioni da ultimo fornite dall’ANAC con le determinazioni:

-n. 1309 del 28.12.2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;

-n. 1310 del 28.12.2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.

Infine, si è tenuto conto di quanto indicato dalla Delibera di ANAC n. 1074 del 21.11.2018 relativa all’approvazione dell’aggiornamento 2018 del PNA. Tale ultimo aggiornamento ha dedicato una specifica sezione “Gestione Rifiuti” in cui sono stati presi in considerazione i possibili eventi rischiosi in materia di:

- a) approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti
- b) rilascio delle autorizzazioni ai sensi del d.lgs. n. 152/2006
- c) controlli sugli impianti autorizzati
- d) sistema degli affidamenti.

Sebbene le indicazioni contenute nelle Deliberazione n. 1074/2018 risultino di prezioso spunto dottrinario, si rileva che, non svolgendo il Consorzio attività negli ambiti di cui ai punti a), b), c), non possano trovare concreta applicazione. Mentre per quanto indicato al punto e) il Consorzio ha già adottato, a partire dal PTPCT 2017, delle misure specifiche in merito.

1. Analisi di contesto.

L’Autorità nazionale anticorruzione sostiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio sia quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le

informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle "specificità dell'ambiente in cui essa opera" in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un piano anticorruzione contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Si procederà, quindi, ad illustrare la metodologia seguita per l'individuazione dei rischi connessi ai processi e all'individuazione delle relative misure.

1.1 Aspetti Fisici

A fine 2015, la popolazione residente del Consorzio, ha raggiunto 173.320 unità, con una diminuzione del 6,9 per mille in confronto all'anno precedente. Il 78,7% della popolazione è insediato nella parte meridionale pianeggiante, in cui si trova anche il capoluogo, dove vive oltre un quarto dei residenti, mentre l'area valsesiana, a Nord, conta il 21,3% della popolazione.

All'interno del contesto piemontese, l'incidenza dell'estensione territoriale, attorno all'otto per cento, è superiore a quella che si riscontra per la consistenza demografica, pari al quattro per cento. La conformazione territoriale è spiccatamente diversificata: all'area montana e pre-montana della Valsesia fa da contrappunto la zona del Vercellese, in gran parte rurale e storicamente connotata dalla presenza delle risaie. Le due aree sono inoltre dislocate in modo geograficamente distinto e sono collegate solo da una ridotta striscia di territorio.

Le condizioni sociali ed economiche del territorio risentono inevitabilmente della crisi che ha avuto inizio nel 2008 e che solo nell'ultimo biennio si è lievemente attenuata: i motivi di disagio da parte delle fasce deboli della popolazione sono comunque ben lungi dall'essere risolti. Il dato socialmente più scottante, quello relativo al mercato del lavoro, ha visto nel 2016 un tasso di disoccupazione al 9%, in diminuzione rispetto al 2015 e al 2014 ma su livelli ancora inusitatamente elevati se confrontati con lo standard cui si era abituati nella situazione pre-crisi. Più grave appare la condizione segnalata dal tasso provinciale di disoccupazione giovanile (15-24 anni), giunto nel 2016 a sfiorare il 40% (39,8%), con un deciso aumento sull'anno precedente e sul 2014. Come ovunque, si riscontra la tendenza ad una ripresa lenta e molto contenuta. Osservando uno degli indicatori più significativi dell'andamento dell'economia locale, la produzione industriale, si registra a fine 2016 un dato tendenziale lievemente negativo su base annua (-1,7%), dopo alcuni trimestri di risultati che lasciavano intravedere moderati progressi.

1.2 Servizi svolti nel territorio

Il Consorzio gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con sistema porta a porta o di prossimità nell'area montana, attualmente affidato ad un'ATI tramite appalto decennale

assegnato con gara ad evidenza pubblica scadente a gennaio 2019: ASM, Energetika ambiente e Elix ambiente per 83 Comuni della Provincia (con eccezione di Vercelli, Borgosesia e Villata)

Nel territorio sono dislocate “isole ecologiche” dove i cittadini possono conferire separatamente, rifiuti ingombranti di vario genere.

Inoltre, è da anni in funzione, su richiesta, un servizio di raccolta specifico per qualsiasi tipologia di rifiuto, riservato alle “grandi utenze”, con sistema a cassoni o biobidoni o cassonetti in comodato e svuotamento programmato.

Con tale sistema di raccolta vengono intercettate, direttamente da ciascuna utenza domestica, tutte le tipologie di rifiuto mediante contenitori di diverso colore e sacchetti idonei. La raccolta è programmata in giorni specifici comunicati alle utenze mediante un eco-calendario. E’ attivo, inoltre, un servizio a chiamata, tramite numero verde, per il ritiro programmato di ingombranti e beni durevoli.

Tale organizzazione del sistema di raccolta ha portato numerosi comuni a raggiungere la soglia del 65% di raccolta differenziata.

L’Ente non ha partecipazioni in Società terze e che, relativamente all’ambito territoriale ottimale della provincia di Vercelli, esercita l’attività di governo e controllo sul sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità al Piano Regionale ed al Programma Provinciale dei rifiuti.

1.3 Contesto Esterno

Come evidenziato dall’ultima Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata in Regione Piemonte, presentata dal Ministero dell’Interno al Parlamento:

“L’espressione delle fenomenologie criminali di stampo mafioso più evidenti in Piemonte sono riconducibili a qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali il cui primato risulta ascrivibile alla ‘ndrangheta, con articolazioni operanti su gran parte del territorio che riproducono, soprattutto nel capoluogo e nella relativa provincia, il modello operativo della regione di origine caratterizzato da rigorosi criteri di ripartizione delle zone e dei settori di influenza.

Le attività investigative hanno, infatti, suffragato il maggiore dinamismo dei sodalizi “ndranghetisti” verso i settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti, nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio, comprovando anche la capacità di penetrazione nelle strutture pubbliche.

Tra le principali attività delinquenti di tali sodalizi criminali in Piemonte figurano l’usura, le estorsioni, il riciclaggio, la contraffazione dei marchi, l’infiltrazione negli appalti pubblici ed, in particolare, il traffico internazionale di sostanze stupefacenti.”

Vercelli e i territori componenti la relativa Provincia, in base ai dati ISTAT 2014, risultano nella media nazionale per quanto riguarda i delitti contro la persona e contro la proprietà.

1.4 Contesto Interno.

Il Consorzio non ha una propria struttura organica ma si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni di personale dipendente di altri Comuni e della Provincia di Vercelli incaricati a scavalco per un totale di 5 unità in conformità alla disciplina del proprio statuto e di collaboratori esterni. Tale scelta è scaturita dal blocco delle assunzioni disposto dalla Legge regionale 7/2012 che ha previsto lo scioglimento dei Consorzi di Bacino e l'istituzione, quali organismi di governo del servizio rifiuti, su ambito territoriale delle Conferenze d'Ambito a tutt'oggi non nominate e regolamentate.

Pertanto la transitorietà della disciplina legislativa ha indotto il Consorzio a non dotarsi di struttura organica permanente e a non avviare procedure di reclutamento, peraltro inibite dalla legge stessa, alla data della sua entrata in funzione.

A seguito della riorganizzazione del Consorzio nelle nuove forme di area vasta previste dalla Legge Regionale 1/2018, l'Ente procederà a dotarsi di una propria struttura organizzativa interna.

2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

Con delibera del CDA n. 1 del 30.01.2015 è stato approvato il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017 aggiornato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2018. Con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30.01.2019 è stato approvato il Piano 2019/2021.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti la Segreteria Amministrativa, la Direzione Tecnica e il Servizio Finanziario dell'Ente.

Il presente Piano è comunicato ai diversi soggetti interessati, specificatamente i comuni associati, secondo le seguenti modalità: pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e invio a ciascun Comune, aderente al Consorzio.

Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato in forma stabile sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente" e trasmesso all'ANAC.

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, la relazione recante i risultati dell'attività svolta. La relazione deve essere trasmessa anche al Nucleo di Valutazione/O.I.V., ove istituito e al CDA del Consorzio .

Al fine di coinvolgere gli attori esterni all'Amministrazione nell'aggiornamento del presente piano, si provvederà alla pubblicazione di un avviso sul sito Internet del Consorzio al fine di ricevere eventuali proposte e osservazioni.

3. Gestione del rischio

L'individuazione delle aree a rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nell'ente.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Per "processo" si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più Amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica. Il "*Catalogo dei processi*" è riportato nell'allegato 1 al presente piano.

3.1 Le aree di rischio obbligatorie.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le Amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

- A) Area acquisizione e progressione del personale,
- B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture,
- C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario,
- D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

A queste vanno aggiunte le aree individuate dall'Aggiornamento 2015 al PNA (approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015), denominate "Aree generali" - contraddistinta con la lettera "E" - come di seguito indicate.

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso

Al fine di individuare, pertanto, le attività maggiormente esposte al rischio corruzione, il Consorzio ha seguito le indicazioni del P.N.A. sia per effettuare la mappatura delle aree a rischio che per realizzare l'analisi e la valutazione del grado di rischio rispetto alle attività. Tutte le azioni e le misure del Piano hanno lo scopo di prevenire il “*rischio corruzione*” nell'attività amministrativa del Consorzio, con azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità, individuando delle “*misure*” per neutralizzare i rischi nei processi decisionali, promuovendo una cultura della legalità e dell'integrità, in attuazione della Legge n.190/2012 (commi 10 e 11, dell'articolo 1 della Legge n.190/2012).

All'interno del Consorzio il “*Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*” svolge i seguenti compiti (cfr. art.1, commi 8 ss. della Legge n.190/2012):

A) propone l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e il suo aggiornamento;

B) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;

C) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del P.T.P.C.;

D) propone la modifica del P.T.P.C., anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività del Consorzio;

E) pubblica nel sito web del Consorzio una relazione recante i risultati dell'attività svolta .

Il P.N.A., a seguito di una verifica degli indici di “*probabilità*” e “*impatto*” (vedi allegato 2 “*Tabella valutazione del rischio*”), identifica - per ogni area - i rischi e le misure (vedi allegato 3 “*Piano di trattamento del rischio*”).

In termini diversi, il P.N.A. nel catalogo dei rischi, si suddivide in 3 livelli:

1. Area di rischio, che rappresenta la denominazione dell'area di rischio generale cui afferisce il processo ed i rischi specifici ad esso associati (le aree di rischio sono già individuate dal legislatore);

2. Processo, che rappresenta una classificazione, a livello macro, delle possibili attività di trasformazione di *input* in *output* del Consorzio;

3. Rischio specifico, che definisce la tipologia di rischio che si può incontrare in un determinato processo.

Il processo di gestione del rischio delineato dal P.N.A., si suddivide in quattro blocchi, che corrispondono:

a. MAPPATURA DEI PROCESSI:

- Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi per l'amministrazione di appartenenza;

- Identificazione dei soggetti deputati allo svolgimento del Processo;

b. ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI:

Valutazione dei processi esposti al rischio in termini di impatto e probabilità;

c. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI:

Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;

Valutazione dei rischi specifici (in termini di impatto e probabilità);

d. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE:

Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio

Il complesso della valutazione e della metodologia porta a definire un “*modello operativo*” che, deve necessariamente calarsi nella struttura organizzativa del Consorzio e nello specifico del personale in servizio e dei propri collaboratori incaricati.

4. Individuazione delle aree a rischio corruttivo

Nel consorzio le “*aree di rischio*” individuate, sono:

AREA A – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

AREA B – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

AREA E – Aree generali: gestione delle entrate, gestione della spesa, archivio, protocollo, gestione organi collegiali, adozione atti amministrativi, segnalazioni e reclami, abbandono rifiuti.

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.1 L'identificazione del rischio.

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'Ente.

I rischi sono identificati:

A) attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presente le funzioni proprie del Consorzio (coordinamento, controllo e programmazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati), di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

B) valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato il Consorzio;

C) applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del P.N.A. (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

4.1 L'analisi del rischio

In questa fase, sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (“*probabilità*”) e sono pesate le “*probabilità*” per “*impatto*”. L'Allegato 5 del P.N.A., suggerisce criteri per stimare “*probabilità*” e “*impatto*” e, quindi, per valutare il livello di rischio.

❖ stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la “*probabilità*” sono i seguenti:

1. discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
2. rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
3. complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
4. valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
5. frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
6. controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Per ogni attività/processo esposto al rischio è attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la “*stima della probabilità*” (max 5).

❖ stima del valore dell'impatto.

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del P.N.A., propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “*l'impatto*” di potenziali episodi di malaffare.

- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla P.A. a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la P.A., fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

- Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

4.3 La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

E' stata, quindi, utilizzata la seguente "scala di livello rischio" in modo da rendere le valutazioni maggiormente attinenti alla realtà dell'ente:

Livello di esposizione al rischio "poco probabile" con valori inferiori o pari a 3,00

Livello di esposizione al rischio "probabile" con valori superiori a 3,00 e inferiori o pari a 6,00

Livello di esposizione al rischio "frequente" con valori superiori a 6,00 e inferiori o pari a 25,00.

Il Consorzio prevede delle misure di trattamento specifiche del rischio per i processi che risultino avere un grado di esposizione superiore al valore 3.

5 Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*” individuando e valutando delle “*misure*” per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione: tali misure sono elencate nella parte successiva del Piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le “*priorità di trattamento*” in base al livello di rischio, all’obbligatorietà della misura ed all’impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il P.T.P.C. prevede anche misure di carattere trasversale, come:

5.1 la “*trasparenza*”, meglio descritta nella “*sezione*” del P.T.P.C. dedicata al tema;

5.2 l’informatizzazione dei processi consente per tutte le attività del Consorzio la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce il rischio di “*blocchi*” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

5.3 l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l’apertura del Consorzio verso l’esterno e la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte del cittadino;

5.4 il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

La fase di “*trattamento del rischio*” consiste nell’individuazione e nella valutazione delle “*misure*” che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all’implementazione della misura. Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione.

PARTE II

MISURE GENERALI

1. La Formazione

La formazione costituisce una misura di contrasto alla corruzione e coinvolgerà tutto il personale dipendente assunto a seguito della riorganizzazione del Consorzio.

Alla formazione, per il livello generale, verranno dedicate **n. 3 ore** in ciascun anno del periodo triennale considerato dal presente Piano, da svolgersi **entro il 31/12** di ogni anno;

Per il livello specifico, cui parteciperà il personale con funzioni dirigenziali, saranno organizzate annualmente **almeno altre n. 3 ore** aggiuntive di formazione **entro il 31/12** di ogni anno.

Il livello specifico sarà dedicato alla materia **degli appalti e contratti e a quella del conferimento degli incarichi esterni**.

La partecipazione alla formazione costituisce oggetto di valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei premi di produttività per il personale dipendente e della retribuzione di risultato per i dirigenti. A tale scopo si terrà conto della partecipazione alle giornate di formazione.

In considerazione che tutti gli attuali collaboratori e incaricati del Consorzio sono dipendenti pubblici, si considera rispettato il suddetto obbligo in base alla formazione svolta nei rispettivi Enti di appartenenza.

La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta anche per il presente piano.

2. Misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower).

L'articolo 1, comma 51 della legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n.165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto *whistleblower*.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede che:

- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità

giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

-L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

-La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.”.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione deve avere come oggetto: “Segnalazione di cui all’articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001”.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente.

Si definiscono le seguenti indicazioni operative al fine di dare attuazione alle prime misure di tutela del dipendente segnalante illeciti, il cosiddetto *whistleblower*:

- Il modello di segnalazione è quello approvato dal Ministero dell’Interno, Questo modello deve essere utilizzato limitatamente per segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per eventuali fatti illeciti di cui si è a conoscenza. La segnalazione deve essere firmata del segnalante.

- Al fine di assicurare la tutela dell’anonimato del segnalante, la segnalazione deve essere inserita in busta chiusa, avendo cura di imbustare la stessa sigillata in altro plico chiuso, (sistema della doppia busta), apponendo la seguente dicitura: “NON APRIRE - COMUNICAZIONE RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” senza apporre alcun altro segno sulla busta esterna.

- La busta potrà essere consegnata secondo le modalità prescelte dal segnalante:
 - presso l’Ufficio Protocollo;
 - per posta;

- di persona al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La busta chiusa verrà protocollata e, **senza essere aperta**, verrà consegnata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvede alla conservazione della stessa in apposto luogo non accessibile a terzi.

Si precisa che, ex Legge, è negato l'accesso agli atti riguardanti le segnalazioni presentate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da parte di qualsiasi soggetto, che non sia l'Autorità Giudiziaria competente a trattare il fatto segnalato.

3. Patti di integrità:

L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. Si prevede l'eventuale inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta anche per il presente piano.

MISURE SPECIFICHE

Processo: Conferimento di incarichi di collaborazione.

Descrizione del rischio: in tale attività emerge un primo profilo di criticità legato al possibile conflitto di interessi relativo al soggetto titolare di incarico; è, inoltre, possibile che non vengano effettuati i controlli sulle dichiarazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

Misura e relativo indicatore: Si rende necessario, per tutti gli incaricati, di provvedere a richiedere quale prima misura di prevenzione, presso la competente Procura della Repubblica, il certificato del casellario giudiziale. Il termine per l'adempimento è il 31.12.2020.

La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta anche per il presente piano.

Processo: Informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

Descrizione del rischio: la gestione dei procedimenti amministrativi è soggetto ad attività di intervento degli addetti che potrebbero dare luogo a episodi di *maladministration*.

Misura e relativo indicatore: Rappresenta una misura trasversale particolarmente efficace dal momento che consente l'apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e quindi la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza. La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta e integrata per il presente piano: si procederà, pertanto, laddove possibile, all'ulteriore sviluppo completamento del sistema complessivo di gestione digitale dei documenti e dei dati necessari per garantire il flusso costante delle informazioni destinate al cittadino e la qualità della comunicazione delle stesse. Il termine per l'adempimento è il 31.12.2020.

Clausola Compromissoria

Sistematicamente, in tutti i contratti futuri del Consorzio si esclude il ricorso all'arbitrato, ossia si esclude la previsione della *clausola compromissoria* prevista dall'art. 209, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. 50/2016.

La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta anche per il presente piano.

Integrazione dei format dei contratti

A ogni collaboratore, a qualsiasi titolo, incaricato del Consorzio dovrà essere consegnato in copia, oppure messo a disposizione con l'indicazione del percorso di individuazione del documento nel sito istituzionale dell'Ente, del Codice di Comportamento e del Piano Anticorruzione.

Si dispone che i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture vengano adeguati e che in essi si faccia espresso riferimento di tale consegna all'appaltatore o al concessionario.

Analogamente, si dispone per l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 mediante la previsione di una clausola contrattuale ad hoc.

L'articolo di che trattasi dispone quanto segue:

“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o

conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

La misura, già prevista per la scorsa annualità, viene mantenuta anche per il presente piano.

*Processo: **Gare.***

Descrizione del rischio: la gestione dei procedimenti relativi agli affidamenti di risulta, tradizionalmente, esposta a svariati rischi di corruzione.

Misura e relativo indicatore: nelle procedure di gara, per importi superiori alle soglie comunitarie, si individuano le seguenti misure specifiche:

- ricorso a Centrale di Committenza esterna per la gestione del processo di affidamento di ciascun appalto;
- composizione della Commissione giudicatrice tramite sorteggio dei commissari da apposito elenco.

PARTE III

LA TRASPARENZA

Il D.Lgs. n. 33/2013, di attuazione dell'articolo 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. 97/16, risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Nella formulazione del D.Lgs. n. 33, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni pubbliche dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volte all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 – anch'essi abrogati).

Il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

1. Obiettivi dell'Ente

Le Linee guida da ultimo approvate dall'ANAC con la delibera 1310 del 28.12.2016 hanno apportato alcune modifiche alla struttura della Sezione Amministrazione trasparente, in seguito alle innovazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016.

L'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza avverrà attraverso una serie di fasi successive:

1. adeguamento alle indicazioni dell'Anac delle sezioni/sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente";
2. rielaborazione dei dati esistenti: revisione ed adeguamento delle singole sezioni e sotto-sezioni di "Amministrazione Trasparente", rielaborando, presentando e rendendo disponibili i dati esistenti secondo le specifiche tecniche definite ed in coerenza alle logiche ispiratrici della nuova normativa;
3. reperimento dei dati mancanti: si procederà al reperimento dei dati eventualmente ancora mancanti e saranno approfondite con i responsabili le tempistiche per ciascun adempimento di pubblicazione. Saranno attuate le indicazioni eventualmente fornite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione ad alcune tipologie di dati che presentino particolari problematiche, tenuto conto in particolare delle esigenze di semplificazione organizzativa ed informatica;
4. aggiornamento dei dati pubblicati: si procederà all'aggiornamento dei dati pubblicati, con la frequenza indicata, per ciascuna categoria, nella tabella "Obblighi di pubblicazione".

2. Obblighi di pubblicazione

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo **statico**, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo **dinamico** direttamente correlato e collegato alla performance.

I nominativi dei soggetti Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, con l'individuazione dei Servizi (o aree funzionali) dell'Ente competenti per ciascun obbligo di pubblicazione, sono esattamente individuati nelle relative colonne dell'**Allegato "4"–"Elenco degli obblighi di pubblicazione"**, ad integrazione della griglia approvata con deliberazione ANAC n. 1310/2016 (che riporta per ciascun obbligo la periodicità dell'aggiornamento).

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della

retribuzione accessoria di risultato del Responsabile di Servizio interessato, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

3. MISURE GENERALI ULTERIORI

Le “*misure aggiuntive*” contengono delle linee di condotta in grado di orientare ad una cultura della legalità e della trasparenza, in armonia con i principi costituzionali definiti nell’articolo 97 della Costituzione Italiana e vengono così proposte anche per il presente piano:

- a. gli atti dovranno essere redatti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, curando di dare motivazione specifica, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n.241/90;
- b. rispettare il divieto di aggravio del procedimento e la semplificazione amministrativa;
- c. nell’attività contrattuale si dovrà ridurre l’area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge o con le cautele motivazionali a giustificazione;
- d. assicurare, ove possibile, la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti;
- e. assicurare il confronto concorrenziale;
- f. definire requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati.

4. Soggetti coinvolti nell’attuazione degli obblighi di trasparenza

Nell’attuazione degli obblighi di trasparenza sono coinvolti:

-il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha il compito di controllare in maniera continuativa l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-i Responsabili dei Servizi, che sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché la pubblicazione dei dati di propria competenza previsti dal Decreto e dal presente Piano;

-gli incaricati della pubblicazione, ove individuati, i quali provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato 4, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare. In caso di mancata individuazione, provvede direttamente il Responsabile del Servizio. Deve essere assicurato il corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi: pertanto, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013.

5. Accesso civico

L'ordinamento prevede, attualmente, tre tipologie di accesso: quello documentale, già normato dalla legge n. 241 del 1990, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

A norma dell'art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

a. l'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art.5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;

b. l'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5, comma 2 del medesimo Decreto, per cui "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Ambedue le forme di accesso sono sottratte alle limitazioni relative alla legittimazione soggettiva del richiedente, né sono soggette ad obbligo di specifica motivazione.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'**accesso civico**, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che, dopo averla ricevuta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione competente per materia.

Il Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito istituzionale del Consorzio - sezione Amministrazione Trasparente il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della pubblicazione, ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Qui di seguito viene riportata una tabella di sintesi delle misure di prevenzione, previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione:

Misure previste dal PTPCT 2020/2022	
Misura	Termine per l'adempimento
Formazione in tema di anticorruzione	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Richiesta casellari giudiziali per collaboratori	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Format dei contratti	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Esclusione clausola arbitrale	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Patti di integrità	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Informatizzazione procedimenti amministrativi	Misura di mantenimento già prevista nel Piano 2019/2021
Ricorso (in via preferenziale e comunque solo per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitarie) a Centrali di committenza esterna	Nuova misura prevista dal Piano 2020/2022
Nomina (in via preferenziale e comunque solo per importi superiori alle soglie di rilevanza comunitarie) della commissione giudicatrice tramite sorteggio da apposito albo	Nuova misura prevista dal Piano 2020/2022